



AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI EDILIZIA SCOLASTICA
SELEZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 1 – FINALITA’ DELLA SELEZIONE

In esecuzione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018 (in G.U. 4 aprile 2018, n. 78) è indetta selezione pubblica finalizzata alla redazione del piano triennale regionale 2018-2020 per interventi di edilizia scolastica.

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Possono presentare proposte progettuali i Comuni e le loro Unioni, le Province e la Città Metropolitana di Venezia relativamente: i) agli edifici esistenti di proprietà pubblica adibiti ad istruzione scolastica statale compresi i C.P.I.A., ovvero ii) alla costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, ovvero iii) alla costruzione di nuovi edifici da destinare a poli di infanzia muniti di codice edificio dell’anagrafe dell’edilizia scolastica, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

ART. 3 – TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi devono rientrare in una delle categorie di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018.

Pertanto sono ammesse alla presente selezione proposte presentate nelle modalità di cui al successivo articolo 6 e rientranti nelle seguenti tipologie d’intervento (in elenco con ordine di priorità decrescente):

- a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti (nel solo caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente), o di miglioramento sismico (nel solo caso in cui l’adeguamento sismico non sia perseguibile in ragione della presenza di vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004);
- b) interventi finalizzati all’eliminazione di rischi, alla messa a norma dell’edificio e all’adeguamento alla normativa antincendio;
- c) ampliamenti e nuove costruzioni necessarie per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
- d) interventi diversi dai precedenti, purché l’ente proponente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti ed i dati relativi all’edificio interessato siano stati regolarmente inseriti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica;
- e) interventi che prevedano esclusivamente l’adeguamento antincendio, di cui al successivo articolo 5.



Ai fini del corretto inquadramento degli interventi da parte dei proponenti nelle suddette tipologie, si chiarisce quanto segue.

Nel caso s'intenda proporre un intervento di edilizia sismica ricadente nella fattispecie prevista all'articolo 3, comma 1 lettera b) del D.P.C.M. 12 ottobre 2015 (in G. U. 3 dicembre 2015, n. 282), lo stesso dovrà essere adeguatamente giustificato mediante uno studio a firma di tecnico abilitato già disponibile ed approvato dall'ente alla data di pubblicazione del presente avviso. La sussistenza della condizione di rischio sismico grave ed attuale si desumerà dalla pericolosità sismica di base, da eventuali studi di microzonazione sismica, dalla tipologia costruttiva e dalla storia dell'edificio, dagli eventuali atti di certificazione e collaudo, dagli elementi specifici che determinano la vulnerabilità, dagli eventuali dissesti in atto e pregressi, nonché dal giudizio tecnico finale sulle condizioni di rischio. Tale proposta andrà inquadrata nella tipologia a) del presente articolo.

Per le proposte rientranti nelle tipologie b), c), d) del presente articolo, il richiedente dovrà dimostrare la sussistenza di una delle seguenti condizioni della seguente Tabella 1.

Tabella 1

| | |
|--------------|---|
| Condizione 1 | L'edificio è stato integralmente oggetto di un intervento di adeguamento strutturale contro il rischio sismico secondo la normativa tecnica allegata all'O.P.C.M. n. 3274/2003, o successiva; |
| Condizione 2 | L'edificio è soggetto a vincolo culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 ed è stato oggetto di un intervento di miglioramento o adeguamento strutturale contro il rischio sismico secondo la normativa tecnica allegata all'O.P.C.M. n. 3274/2003, o successiva; |
| Condizione 3 | L'edificio è stato oggetto di verifica strutturale ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 e la stessa ha dato esito favorevole per l'adeguatezza delle strutture alle pertinenti prescrizioni normative; |
| Condizione 4 | L'edificio è stato integralmente costruito in base ad un progetto delle strutture basato su norme tecniche vigenti successivamente al 1984 e relative alla seconda categoria sismica se l'edificio medesimo ricade attualmente in zona sismica 2, alla terza categoria sismica se l'edificio medesimo ricade attualmente in zona sismica 3. |

Il rispetto della pertinente condizione di Tabella 1 - presupposto per la concessione di finanziamento di interventi rientranti nelle tipologie b), c), d) - dovrà essere dimostrato in conformità della seguente Tabella 2.

Tabella 2

| | |
|----------------------------------|--|
| Per la condizione 1 di Tabella 1 | Mediante il certificato di collaudo statico dell'edificio, attestante la collaudabilità delle opere; |
| Per la condizione 2 | Mediante il certificato di collaudo statico delle strutture |



24accdde



| | |
|----------------------------------|---|
| di Tabella 1 | post intervento, attestante la collaudabilità delle opere; |
| Per la condizione 3 di Tabella 1 | <p>Mediante la verifica strutturale di livello 1 o di livello 2 secondo la pertinente configurazione strutturale - in conformità alle istruzioni dell'Allegato 2 al decreto 21 ottobre 2003 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (in G.U. 29 ottobre 2003, n. 252) oppure in conformità alle istruzioni dell'Allegato C alla D.G.R. n. 3645/2003 (in B.U.R. 13 gennaio 2004, n. 6) - riassunta nella relativa "scheda di sintesi" allegata all'O.P.C.M. 9 marzo 2006, n. 3502 (in G.U. n. 16 marzo 2006, n. 63 e in G.U. n. 31 marzo 2006, n. 76).</p> <p>Limitatamente alle proposte ricadenti in zona sismica 2, la suddetta verifica può essere sostituita dall'impegno alla sua effettuazione entro il termine previsto dall'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, purché non oltre la data di assegnazione del finanziamento da parte del MIUR qualora antecedente.</p> <p>Qualora ci si avvalga di tale ultima agevolazione concessa per le verifiche ricadenti in zona sismica 2, resta inteso che l'esito della verifica medesima non potrà che essere favorevole, pena l'esclusione dal Piano Triennale per l'Edilizia Scolastica 2018-2020.</p> |
| Per la condizione 4 di Tabella 1 | Mediante il certificato di collaudo statico dell'edificio, attestante la collaudabilità delle opere. |

Nel caso di ampliamento mediante nuova costruzione strutturalmente indipendente da altra costruzione esistente (fattispecie rientrante nella tipologia c) dell'articolo 3) del presente avviso, la predetta dimostrazione di Tabella 2 va riferita all'edificio da ampliare.

Nel caso di ampliamento mediante nuova costruzione strutturalmente collegata ad altra costruzione esistente (fattispecie rientrante nella tipologia c) dell'articolo 3) del presente avviso, la predetta dimostrazione di Tabella 2 va riferita all'edificio da ampliare.

In alternativa alle due precedenti fattispecie, la proposta di ampliamento può prevedere il contestuale adeguamento sismico della costruzione da ampliare; in tal caso l'ente proponente, ai fini della maggiore priorità, deve assegnare la propria proposta nella tipologia a) del presente articolo, pena l'esclusione della proposta.

Per tutti edifici esistenti oggetto di proposta di inserimento nel Piano Triennale per l'Edilizia Scolastica 2018-2020, va attestata la relativa completezza dei dati nella Anagrafe dell'Edilizia Scolastica.



Gli interventi proposti per le tipologie a), b), c), d) devono prevedere una spesa complessiva risultante dal Quadro Economico di cui alla lettera f) del successivo articolo 6, non minore di 100.000,00 euro, fermo restando che, per importi superiori, il finanziamento non potrà superare il tetto massimo di € 3.000.000,00.

Potranno essere collocati in graduatoria solo gli interventi non avviati prima dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 1d., del decreto interministeriale 3 gennaio 2018.

ART. 4 - INTERVENTI NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi:

- 1) relativi a edifici di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica non statale, fatta salva l'ipotesi di realizzazione di poli di infanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- 2) relativi a edifici ricadenti in zona sismica 2, per i quali il proponente non si sia impegnato ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica - qualora necessaria secondo le indicazioni del presente avviso - entro i termini previsti dall'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e comunque non oltre la data di assegnazione del finanziamento da parte del MIUR qualora antecedente.
- 3) che prevedano esclusivamente opere di sistemazione a verde e/o arredo urbano, ancorché in aree pertinenziali scolastiche;
- 4) relativi a edifici ospitanti istituzioni scolastiche statali che siano oggetto di dimensionamento scolastico regionale;
- 5) già destinatari di altri finanziamenti comunitari, statali o regionali, con la sola eccezione di eventuali cofinanziamenti mediante fondi propri, o mediante Conto Termico 2.0, o di Credito Sportivo.

ART. 5 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI ANTINCENDIO

Al fine di sostenere gli enti locali nella messa a norma antincendio degli edifici scolastici è previsto un contributo straordinario destinato al finanziamento di interventi che prevedano esclusivamente opere per l'adeguamento antincendio, finalizzati all'ottenimento della relativa certificazione.

Il contributo massimo assegnabile è pari a:

- 50.000,00 euro per edifici del primo ciclo di istruzione;
- 70.000,00 euro per edifici del secondo ciclo di istruzione.

Qualora le opere di prevenzione incendi facessero parte di un progetto comprendente opere ricadenti in altre tipologie di cui all'articolo 3 del presente avviso, la parte relativa all'antincendio deve essere necessariamente evidenziata secondo quanto previsto alla lettera o) di cui al successivo articolo 6 del presente avviso.



In caso di concessione del contributo relativo all'antincendio la richiesta di finanziamento rimarrà in graduatoria per la parte non finanziata, col punteggio originariamente acquisito.

Il contributo di cui al presente articolo verrà erogato a seguito dell'effettiva presenza post-intervento della certificazione antincendio secondo normativa vigente.

ART. 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Salvo quanto previsto al periodo successivo, gli enti - a pena di esclusione della domanda - possono presentare proposte di intervento esclusivamente in forma separata per ciascuna tipologia di cui all'articolo 3 del presente avviso, corredata ciascuna della documentazione richiesta.

Solamente per proposte di intervento ricadenti nella tipologia a) e nella tipologia b) dell'articolo 3 del presente avviso, saranno ammesse domande congiunte; in tal caso i punteggi relativi alle due suddette tipologie (al riguardo vedasi "A. Criteri relativi alla tipologia d'intervento" del successivo articolo 7) andranno a sommarsi tra loro.

Le proposte dovranno pervenire alla Regione del Veneto entro le ore 24:00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.

I soggetti interessati dovranno presentare istanza di partecipazione su apposito Modulo allegato alla deliberazione di approvazione del presente avviso, singolarmente per ogni progetto che s'intende candidare, fornendo le seguenti informazioni e documenti:

- a) indicazione della tipologia d'intervento fra quelle descritte nell'articolo 3 del presente avviso;
- b) codice dell'edificio scolastico e codice del punto di erogazione del servizio, come da anagrafe dell'edilizia scolastica;
- c) se necessaria secondo le condizioni di ammissibilità del presente avviso, la dichiarazione d'impegno ad effettuare l'analisi di vulnerabilità sismica entro i termini previsti dall'art. 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, purché non oltre la data di assegnazione del finanziamento da parte del MIUR qualora antecedente; nel caso ci si avvalga di tale agevolazione concessa solamente per le verifiche ricadenti in zona sismica 2, resta inteso che l'esito della verifica medesima non potrà che essere favorevole, pena l'esclusione dalla graduatoria dei beneficiari;
- d) nel caso d'intervento di sostituzione edilizia per adeguamento sismico non conveniente (fattispecie rientrante nella tipologia a) del precedente articolo 3 del presente avviso), relazione tecnica nella quale siano descritte le ragioni di convenienza legate alla realizzazione di un nuovo edificio;
- e) nel caso di proposta ricadente unicamente in una delle tipologie d'intervento b), c), d) di cui al precedente articolo 3 del presente avviso, la documentazione indicata nella precedente Tabella 2; mentre nel caso di intervento ricadente nella fattispecie prevista all'articolo 3, comma 1 lettera b) del D.P.C.M. 12 ottobre 2015, il relativo studio di giustificazione;
- f) relazione sintetica - sottoscritta da tecnico abilitato – illustrativa dell'intervento previsto dal progetto approvato e di cui si chiede il finanziamento, completa di estratto di mappa



24accdde



- catastale con evidenziazione dell'edificio interessato dai lavori, di schemi grafici semplificati nonché del quadro economico di spesa, il tutto rappresentato al massimo in dieci facciate in formato A4. In detta relazione sintetica ogni pertinente situazione di punteggio segnalata dall'ente (vedasi "A - Criteri relativi alla tipologia di intervento" e "B - Ulteriori criteri" del successivo articolo 7) dovrà trovare adeguata giustificazione, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio;
- g) indicazione del tipo di istituzione scolastica che ha o che avrà sede nell'edificio interessato dall'intervento (appartenenza al I ciclo o al II ciclo d'istruzione);
 - h) indicazione se l'intervento proposto costituisce completamento di opere già eseguite in precedenza e rimaste incompiute;
 - i) dichiarazione da parte del Dirigente scolastico o del Responsabile della programmazione della rete scolastica dell'ente locale circa il numero di alunni iscritti all'Istituto che ha o avrà sede nell'edificio interessato dall'intervento;
 - j) dichiarazione che nell'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite all'Ente ai sensi dell'art. 139, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'edificio interessato dalla proposta è tuttora destinato all'uso scolastico e non è oggetto di dimensionamento scolastico regionale;
 - k) se del caso, impegno alla dismissione di altro edificio in locazione passiva entro sei mesi dalla conclusione dei lavori e/o indicazione degli estremi della deliberazione con cui si è approvato il piano di razionalizzazione interessante l'edificio oggetto d'intervento;
 - l) eventuali provvedimenti di chiusura degli edifici scolastici disposti da Autorità competenti;
 - m) impegno all'aggiornamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica per la situazione post-intervento;
 - n) attestazione di completezza e veridicità dei dati inseriti nell'Anagrafe Edilizia Scolastica relativamente alla situazione pre-intervento;
 - o) solo per fattispecie non rientranti esclusivamente nella tipologia e) dell'articolo 3 del presente avviso e solo se pertinente, richiesta per l'ottenimento del contributo antincendio riportante l'importo delle sole opere di prevenzione incendi ed eventuale dichiarazione di copertura finanziaria della spesa eccedente il contributo medesimo.

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione delle proposte progettuali verrà effettuata dalla Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica – Unità Organizzativa Edilizia Pubblica - che procederà ad attribuire i relativi punteggi sulla base dei seguenti criteri.

A. Criteri relativi alla tipologia d'intervento

- 1) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti o di miglioramento sismico: max 50 punti, così attribuibili secondo la seguente formula:



24accdde



$$P = \begin{array}{ll} 50 & \text{per } I_R \leq 0.2 \\ \frac{400 - 500I_R}{6} & \text{per } 0.2 < I_R < 0.8 \\ 0 & \text{per } I_R \geq 0.8 \end{array}$$

ove I_R rappresenta l'indice di rischio, valutato come descritto nel seguito:

- a) nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi delle NTC-2008 o NTC-2018 condotta sulla base di un livello di conoscenza dell'edificio LC2, I_R è dato dal rapporto capacità / domanda allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV), riferito al suolo effettivo del sito di costruzione;
- b) nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3728/2008, condotta sulla base di un livello di conoscenza dell'edificio LC2, I_R è dato dal rapporto capacità / domanda allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV), riferito al suolo effettivo del sito di costruzione, modificando la domanda sulla base della pericolosità sismica attuale. In mancanza di più precise determinazioni, qualora ne ricorrano le condizioni, è possibile trasformare l'indice di rischio utilizzando il foglio di calcolo messo a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile al seguente indirizzo web: http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Indici_di_rischio.xls.
- c) qualora non si disponga di una verifica sismica conforme ad uno dei precedenti punti a) e b), il punteggio, ottenuto applicando sempre nella suindicata formula il valore di I_R disponibile all'ente proponente, sarà ridotto di un terzo.

Nel caso si intenda proporre un intervento ricadente nella fattispecie prevista all'articolo 3, comma 1 lettera b), del D.P.C.M. 12 ottobre 2015, in caso di accoglimento, alla medesima proposta verranno assegnati 50 punti.

2) interventi di tipologia b), e) dell'articolo 3 del presente avviso:

- 2.1) interventi finalizzati alla messa a norma dell'edificio assegnati per le seguenti problematiche: max punti 28 (20 + 8),
 - 2.1.a) interventi per la riduzione del rischio d'incendio: max punti 20
 - punti 5 per inadeguatezza dei percorsi di esodo e dell'illuminazione di emergenza;
 - punti 4 per inadeguatezza della centrale termica;
 - punti 3 per carenza degli impianti di estinzione;
 - punti 3 per assenza di compartimentazioni (se prescritte);
 - punti 2 per carenza di sistemi di rilevazione (se prescritti);
 - punti 2 per inadeguatezza della segnaletica di sicurezza;
 - punti 1 per carenze che impediscono il rilascio del c.p.i.;
 - 2.1.b) interventi per la riduzione del rischio elettrico e di folgorazione: max punti 8
 - punti 3 per inadeguatezza dei quadri elettrici;
 - punti 2 per inefficacia dell'impianto di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche;
 - punti 1 per inadeguatezza delle linee di distribuzione e per inadeguatezza di prese e interruttori;
 - punti 1 per assenza o insufficienza dell'illuminazione artificiale;
 - punti 1 per altre carenze che impediscono l'ottenimento di certificazioni di conformità;
- 2.2) interventi di eliminazione di rischi da caduta di elementi dall'alto: max punti 5 (2 + 3) assegnati per le seguenti problematiche:



- punti 2 per rischio di caduta di elementi esterni (intonaci di aggetti e facciate, cornicioni, ecc.);
 - punti 3 per rischio di caduta di elementi interni (intonaci, controsoffitti, corpi illuminanti, serramenti, ecc.);
- 2.3) interventi di abbattimento delle barriere architettoniche: max punti 5 assegnati per le seguenti problematiche:
- punti 1 per inadeguatezza dei percorsi e delle pavimentazioni esterne;
 - punti 1 per impossibilità di superamento di dislivelli e di accesso;
 - punti 1 per carenza di apparecchiature di sollevamento idonee per soggetti diversamente abili;
 - punti 1 per inadeguatezza dei servizi igienici;
 - punti 1 per inadeguatezza dei percorsi interni (porte e relativi spazi di manovra);
- 2.4) intervento di eliminazione di rischi da contaminazione di amianto: max punti 2 assegnati per la seguente problematica:
- punti 2 in caso di materiali contenenti amianto (MCA) diffusi (pannellature, pavimenti, tetti ecc.) con emissioni oltre i limiti.
- 3) ampliamenti e nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche adeguatamente dimostrate: 8 punti.
- 4) interventi diversi dai precedenti: 2 punti.

B. Ulteriori criteri

- 1) livello di progettazione approvata: massimo punti 20, in base ai seguenti casi (non cumulabili)
- punti 0 in caso si disponga del solo documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - punti 1 in caso si disponga del solo progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - punti 10 in caso di disponibilità del progetto definitivo;
 - punti 20 in caso di disponibilità di progetto esecutivo munito di verbale di verifica, approvazione in linea tecnica e dichiarazione di cantierabilità;
- 2) popolazione scolastica beneficiaria: massimo punti 40, in base ai seguenti casi (non cumulabili)
- punti 5 in caso di popolazione di studenti fino a n. 100 unità;
 - punti 20 in caso di popolazione di studenti da n. 101 a n. 250 unità;
 - punti 25 in caso di popolazione di studenti da n. 251 a n. 300 unità;
 - punti 30 in caso di popolazione di studenti da n. 301 a n. 400 unità;
 - punti 35 in caso di popolazione di studenti da n. 401 a n. 500 unità;
 - punti 40 in caso di popolazione di studenti superiore a 501 unità;
- 3) sostenibilità: max punti 10, assegnati per le seguenti problematiche
- punti 3 in caso di sostenibilità ambientale con progettazione di elevata qualità, minimizzo dei consumi di energia, garanzia benessere e salute degli occupanti (Direttiva 2002/91/CE, 2006/32/CE) – conformità del progetto ai criteri ambientali minimi per gli edifici pubblici aggiornati con decreto del Ministero dell’Ambiente in data 11/10/2017 (in G. U. 6 novembre 2017, n. 259);
 - punti 7 in caso di sostenibilità economica in termini di fattibilità determinata sulla base del prezzario regionale relativo alle opere pubbliche;
- 4) altre circostanze premianti: max punti 10, assegnati per le seguenti problematiche



24accdde



- punti 3 in caso di completamento di lavori non ultimati;
 - punti 3 in caso di dismissione di edifici in locazione passiva;
 - punti 4 in caso di lavori connessi a programmi di riorganizzazione scolastica.
- 5) chiusura dell'edificio disposta da autorità competente: 5 punti
- 6) interventi di efficienza energetica coerenti con i requisiti tecnici previsti dal Conto Termico 2.0 (D.M. del 16 febbraio 2016): 10 punti;
- 7) cofinanziamento a carico del bilancio dell'ente, comprendente l'eventuale mutuo di Credito Sportivo: fino a 5 punti.

Terminata l'istruttoria delle proposte pervenute, la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica – Unità Organizzativa Edilizia Pubblica redigerà apposite graduatorie che, una volta approvate dalla Giunta Regionale, saranno trasmesse al MIUR per la relativa approvazione e per la definizione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020.

La Regione si riserva di effettuare controlli a campione sulle domande presentate e sulla relativa documentazione a corredo, richiedendo agli Enti la necessaria documentazione progettuale e amministrativa. Gli Enti si impegnano a trasmettere la documentazione entro i termini che verranno indicati, pena l'esclusione dalla graduatoria.

Le graduatorie, in forma separata per Comuni-loro Unioni, e per Città Metropolitana di Venezia-Province, saranno conformi alle priorità tipologiche illustrate nell'articolo 3 del presente avviso.

ART. 8 – CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E EVENTUALI AGGIORNAMENTI

Le graduatorie definitive saranno utilizzate dallo Stato o dalla Regione per la concessione di finanziamenti relativi all'edilizia scolastica nel rispetto delle disponibilità finanziarie e dei vincoli di bilancio.

Le graduatorie saranno assoggettate ad aggiornamento annuale nel corso del 2019 e del 2020. In tale sede si procederà alla revisione del punteggio sulla base del solo incremento del livello progettuale sviluppato dall'ente.

Nel caso in cui venissero definite dallo Stato altre linee di finanziamento dedicate a specifiche finalità e/o tipologie di interventi, la Regione si riserva di ricorrere alle medesime graduatorie per quegli interventi conformi ai requisiti previsti dai programmi straordinari medesimi.

ART. 9 – ALTRE INFORMAZIONI

La trasmissione della proposta progettuale non impegna la Regione a dare seguito alla realizzazione delle azioni proposte, né a corrispondere alcun indennizzo o rimborso ai soggetti richiedenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai proponenti.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare o annullare la presente procedura senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 si informa che gli eventuali dati personali forniti saranno trattati dalla Regione per finalità connesse al presente avviso, nel



rispetto della tutela della privacy.

Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica.

I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente procedura sono i seguenti:

Unità Organizzativa Edilizia Pubblica

P. O. Edilizia Scolastica: 0412792359 – 0412792174 – 0412792726 – 0412792635.

ART. 10 – NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non esplicitato dal presente avviso, gli enti proponenti dovranno fare riferimento alle relative Linee Guida di cui all'Allegato "C" del provvedimento regionale di approvazione del presente avviso.

Il Responsabile di procedimento

Ing. Luciano Macropodio



24accdde

